

Norme & Tributi Fisco e sentenze

Anche il blind trust del banchiere si costituisce senza tassazione

IMPOSTE INDIRETTE

Ctr Lombardia conforme alla Cassazione: non indica capacità contributiva

Più tutelato uno strumento utilizzabile per la gestione del conflitto di interessi

Angelo Busani

Il trust può anche essere usato per evitare conflitti di interessi (il cosiddetto *blind trust*) quando si assumono ruoli pubblici o incarichi privati dai quali potrebbero derivare vantaggi per il proprio patrimonio, se le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico fossero usate per finalità personali: è questa una delle molteplici finalità per le quali il trust può essere utilizzato,

già in passato giunta più volte all'onore delle cronache.

Se ne parlò all'inizio del 2006 nel caso del banchiere Mario Draghi: prima di assumere la carica di governatore della Banca d'Italia, vendette gli strumenti finanziari di sua proprietà e sottopose il ricavato al vincolo di un *blind trust*. Se ne è poi discusso a più riprese con riferimento a Silvio Berlusconi, per capire se si potesse trattare di uno strumento utile per separare i suoi interessi personali dalla sua attività politica. Al *blind trust* è ricorso, di recente, anche Vivendi con riferimento alla sua partecipazione in Mediaset; così come Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, pare averlo utilizzato sempre allo scopo di marcare il confine tra attività politica e affari personali.

Lo strumento torna di attualità a causa di una recente sentenza della Ctr Lombardia (2999 del 9 luglio 2019, sezione 3, presidente

Rollero, relatore Chiametti) nella quale è stato analizzato sotto il profilo fiscale: decisione tributaria a parte, la vicenda racconta di un *blind trust* istituito su volere di un noto banchiere in procinto di assumere una rilevante posizione in un primario istituto bancario, al fine di evitare, appunto, conflitti di interessi.

Il trust è "cieco" quando viene istituito dal disponente con lo scopo di affidare il proprio patrimonio finanziario al trustee affinché questi lo gestisca a sua completa discrezione (sia pure secondo profili di rischio indicati dal disponente), senza informare il disponente degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati. In sostanza, da un lato, il disponente può svolgere serenamente la sua professione o il suo incarico senza essere condizionato dal suo patrimonio finanziario; d'altro lato, egli non può essere sospettato di

aver effettuato scelte di investimento del suo patrimonio in base a notizie riservate.

È chiaro che un *blind trust* "funziona" se il trustee è un soggetto che svolge professionalmente tale attività e che si trova in una situazione di completa indipendenza rispetto al disponente: se si trattasse di una persona (fisica o giuridica) che ha relazioni di parentela, amicizia, affari o professione (o analoghe) tali da evidenziare che non può fondatamente esservi un *chinese wall* tra il trustee e il disponente, del trust si avrebbe solo una mera apparenza. In tal caso si tratterebbe di un puro e semplice mandato e cioè una strumentazione che non sarebbe qualificabile né come trust né, tanto meno, come *blind trust*.

Se fino a pochi giorni fa il *blind trust* era uno schema "scoraggiato" dalla fiscalità ad esso applicabile, tra giugno e luglio 2019 in Cassazione vi è stata una infilata di sentenze

(15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16700/2019, 16705/2019, 19167/2019, 19310/2019, 19319/2019) - cui la Ctr Lombardia è conforme - tutte orientate nel senso che l'atto di dotazione di qualunque trust non è considerabile in termini di manifestazione di capacità contributiva. Pertanto, anche l'istituzione e la dotazione di un *blind trust* dovrebbe averne vantaggio. In parallelo, poi, va rilevato che il trust è oggi finalmente da considerare uno strumento "normale" del nostro ordinamento e non più un artificio utile solo per furbi, spregiudicati, smalizati o disponibile solo a chi abbia un'elevata professionalità in materia: se mai ce ne fosse il bisogno, nell'ultima giurisprudenza di legittimità (Cassazione 21 giugno 2019, 16705) è stato ribadito che «L'ordinamento vede con favore» il trust «della cui validità e meritevolezza ex articolo 1322 del Codice civile ... non è ... più dato dubitare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il liquidatore paga solo per atti notificati prima della chiusura

CRISI D'IMPRESA

Responsabilità esclusa anche per l'assenza di attivo nel bilancio finale

Marco Nesi Roberto Torelli

Nel caso di liquidazione della società, la responsabilità in proprio dei liquidatori che non provvedono al pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, opera soltanto per le imposte che sono dovute in relazione agli atti notificati prima della chiusura della liquidazione o per quelle oggetto di riconoscimento di debito da parte della società. A seguito dell'appello dell'agenzia delle Entrate, la Ctr ha confermato l'inesistenza di ogni responsabilità dell'ex liquidatore, specificando che nel caso di specie la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio del 2017 mentre l'avviso di accertamento era stato notificato a settembre 2017. Pertanto, l'amministrazione finanziaria non poteva invocare la responsabilità del liquidatore per le imposte che erano state accertate o liquidate dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, quindi dopo la conseguente estinzione della società.

Nel caso di specie, nel mese di settembre 2017, l'agenzia delle Entrate notificava un atto di accertamento nei confronti di una Srl (nella persona dell'ex liquidatore) che si era già cancellata dal registro delle imprese nel mese di gennaio 2017. In particolare, mediante questo atto, venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini Ires e si individuava l'ex liquidatore quale responsabile dell'obbligazione tributaria (articolo 36, Dpr 602/73).

Nel ricorso al giudice tributario, oltre all'infondatezza della pretesa erariale, veniva eccepito l'illegittimo accertamento di responsabilità nei confronti dell'ex liquidatore. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e affermava l'insussistenza della responsabilità del liquidatore nella considerazione che la previsione normativa (in base alla quale i liquidatori dei soggetti Ires rispondono in proprio se non prov-

vedono al pagamento delle imposte dovute dalla società per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori con le attività della liquidazione) opera soltanto per le imposte che sono dovute in relazione agli atti notificati prima della chiusura della liquidazione o per quelle oggetto di riconoscimento di debito da parte della società.

A seguito dell'appello dell'agenzia delle Entrate, la Ctr ha confermato l'inesistenza di ogni responsabilità dell'ex liquidatore, specificando che nel caso di specie la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio del 2017 mentre l'avviso di accertamento era stato notificato a settembre 2017. Pertanto, l'amministrazione finanziaria non poteva invocare la responsabilità del liquidatore per le imposte che erano state accertate o liquidate dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, quindi dopo la conseguente estinzione della società.

Inoltre, i giudici di appello hanno evidenziato che la presunzione di responsabilità del liquidatore per le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori è circoscritta entro limiti precisi. È, infatti, necessario che, a seguito della liquidazione, vi sia stato un attivo distribuito ai soci a danno dell'erario ovvero che si sia verificato il pagamento di crediti sociali di ordine inferiore a quelli tributari.

Infine, la responsabilità del liquidatore non è illimitata, ma è previsto un limite quantitativo costituito dall'importo dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Conseguentemente, nel caso in esame, la responsabilità del liquidatore doveva essere in ogni caso esclusa anche in ragione dell'assenza di un attivo distribuibile risultante dal bilancio finale di liquidazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tari, stop al ricorso in Ctp se il prelievo è puntuale

TRIBUTI LOCALI

Decide il giudice ordinario sul corrispettivo calcolato in base ai rifiuti prodotti

Luigi Lovecchio

La Tari puntuale (articolo 1, comma 668, legge 147/2013) non ha natura tributaria ma privatistica. Ne deriva che le relative controversie non possono essere devolute alle commissioni tributarie, ma al giudice ordinario. La precisazione, una delle prime in termini, è della Ctp di Mantova con la sentenza 55/02/2019, deposi-

tata il 24 maggio scorso (presidente Mottola, relatore Rosina).

La controversia riguardava il prelievo sui rifiuti applicato da un Comune che si era avvalso di tale facoltà: gli enti locali che hanno istituito sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono deliberare una tariffa «eventuale natura corrispettiva», in luogo della Tari classica. Il soggetto passivo aveva impugnato l'avviso di pagamento davanti alla Ctp. Il gestore del servizio, cui era stata affidata l'applicazione della tariffa, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, deducendo la giurisdizione in capo al giudice ordinario. La Ctp ha accolto l'eccezione pregiudiziale del gestore, ravvisando la qualificazione non tri-

butaria dell'entrata, sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione, in materia di Tiaz (16332/2018).

La questione è in realtà molto controversa e richiede alcune precisazioni. In primo luogo, in attuazione dell'articolo 1, comma 667, legge 147/2013, è stato emanato dal ministero dell'Ambiente il decreto del 20 aprile 2017 che individua le condizioni di gestione del servizio rifiuti in presenza delle quali è possibile applicare la tariffa corrispettiva: la misurazione puntuale dei rifiuti si considera realizzata se il servizio consente di misurare in modo sufficientemente attendibile, anche in via presuntiva, i rifiuti indifferenziati conferiti dall'utenza

(il cosiddetto "secco residuo").

Nei Comuni in cui la raccolta differenziata è a uno stadio avanzato, il secco residuo rappresenta una frazione di gran lunga minoritaria dei rifiuti prodotti. Ne consegue che, a stretto rigore, alla luce del decreto è possibile istituire una tariffa "corrispettiva" anche in presenza della misurazione non già della totalità e nemmeno della maggioranza dei rifiuti, bensì di un frazione ridotta dei medesimi.

Pertanto, secondo il collegio mantovano, poiché la tariffa puntuale è configurata come una alternativa alla Tari classica, ciò dimostrerebbe la volontà del legislatore di attribuirgli una natura differente. Senonché, il problema non può essere risolto né sulla

base della presumibile volontà del legislatore, né sulla base di eventuali locuzioni letterali adottate nella norma, nonostante il contrario (ed erroneo) orientamento della Cassazione. Come è stato più volte stabilito dalla Corte costituzionale (238/2009), infatti, ciò che conta è come si atteggiava in concreto il prelievo. Se questo, oltre a essere obbligatorio per legge, non è in effetti commisurato al grado di fruizione del servizio da parte dell'utente, essendo fondato su parametri astratti, allora occorre attribuirgli qualifica tributaria. Questo è dunque l'aspetto davvero dirimente, sulla cui scorta è lecito dubitare della natura corrispettiva della tariffa puntuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra misteri e veleni a Posillipo

In una dimora di Posillipo il mistero avvolge la nobile famiglia De Flavis con un susseguirsi di colpi di scena ed episodi esilaranti in una Napoli vivace e solare. È una nuova indagine per l'ispettore Scapece e il commissario Improta, la famiglia investigativa più divertente del giallo italiano. Il nuovo giallo di Pino Imperatore, ricco di humor, buona cucina e mistero, in esclusiva con Il Sole 24 ORE.

Il primo romanzo di Pino Imperatore "Aglio, olio e assassino" è in edicola a € 1,99 con il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

DeA Planeta

PINO IMPERATORE

Con tanto affetto ti ammazzerò

ROMANZO

1A Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/imperatore

DAL 6 AGOSTO IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 6,90*